



Accordo di distribuzione **RCL Cruises Ltd**

TRA I SOTTOSCRITTORI

RCL Cruises Ltd. (Italia) Società di diritto britannico
Con sede sociale a Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY
E con sede secondaria in Italia, in via C. R. Ceccardi 4/41, 16121 Genova
Rappresentato nel presente documento da Belen Wanguemert come Legale Rappresentante

Di seguito denominato "RCL" o "RCL Cruises Ltd."

E

Nome giuridico:

Sede fiscale (Via/piazza, numero, CAP, città):

Codice fiscale:

Registro delle agenzie di viaggio e altri operatori della vendita di viaggi e soggiorni sotto il numero

Rappresentato qui da nella capacità di

Di seguito denominata "L'agenzia di Viaggi" o "Partner"

PREMESSO CHE

RCL Cruises Ltd. (Italia), in qualità di filiale italiana della compagnia britannica RCL Cruises Ltd., propone crociere con marchi Royal Caribbean International, Azamara Cruises e Celebrity Cruises (di seguito "**Marchi**").

A tal fine agisce:

- per conto proprio, qualora operino direttamente le proprie navi;
- per conto degli operatori (in seguito denominati "**Operatori**") che propongono le crociere con i Marchi;

L'agenzia di Viaggi desidera commercializzare le crociere marittime dei Marchi. RCL Cruises Ltd. accetta di sviluppare questa collaborazione secondo le condizioni ed i termini del presente contratto.

Le Parti dichiarano e riconoscono che le trattative che hanno preceduto la conclusione del presente accordo sono stati condotti in buona fede e di aver ricevuto, durante la fase di negoziazione precontrattuale, tutte le informazioni necessarie e utili per consentire loro di impegnarsi in modo significativo e consapevole.

TUTTO CIÒ' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRATTO

1-1 Marketing non esclusivo

Per tutto il periodo di durata del presente Contratto, l'Agenzia di Viaggi è autorizzata, senza alcun vincolo di esclusiva, a promuovere attivamente crociere dei Marchi suddetti per i consumatori/viaggiatori in Italia.

Il presente accordo stabilisce le condizioni applicabili alle prenotazioni individuali effettuate dalla Agenzia di Viaggi a Royal Caribbean International Cruises, Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises (i "Prodotti RCL").

Le prenotazioni di gruppo, cd. "charter" e tariffe nette sono escluse da questo accordo e sono soggette a condizioni specifiche di prenotazione stabilite caso per caso.



1-2- Prenotazioni e condizioni applicabili

(a) Prenotazioni dell'Agenzia di Viaggi

L'Agenzia di Viaggi che effettua la prenotazione di una crociera o di un pacchetto crociera più biglietto aereo, senza ulteriori aggiunte (ossia non crea un cd. "pacchetto", ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 79 del 23/05/2011), sarà considerata "intermediaria di viaggi" ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello stesso decreto e dell'art. 1, comma 6, della Legge 1084 del 1977 (di ratifica della CCV – Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio).

Tutte le prenotazioni dell'Agenzia di Viaggi saranno considerate come effettuate direttamente dal consumatore finale/turista e, in ogni caso, saranno sempre regolate dalle condizioni di prenotazione e dalle informazioni generali disponibili sul sito internet www.royalcaribbean.it ovvero riportate nelle brochures cartacee pubblicate ("Termini e condizioni") dalla stessa.

L'Agenzia di Viaggi non può derogare a queste condizioni. Si impegna a comunicare ai clienti i termini e le informazioni generali e fornire loro spiegazioni o chiarimenti utili a tale riguardo.

L'Agenzia di Viaggi si impegna a tenere indenne RCL Cruises Ltd. e/o qualsiasi operatore marittimo da qualsiasi perdita dovessero subire a causa dell'inosservanza degli obblighi di informazione, **ai sensi dell'art. 11 del presente contratto.**

L'Agenzia di Viaggi gestisce l'intero rapporto contrattuale con il cliente, garantendo la sottoscrizione del contratto di viaggio, la corretta comunicazione di tutte le informazioni ricevute da RCL Cruise LTD., la riscossione del prezzo dovuto ed il pagamento a RCL Cruises Ltd. entro il termine stabilito dalle condizioni generali.

L'Agenzia di Viaggi inoltrerà tutte le richieste di prenotazione dai suoi clienti via e-mail a RCL Cruises Ltd.

(b) Vendite di pacchetti turistici

L'Agenzia di Viaggi che crea un pacchetto turistico ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 79 del 23/05/2011 (cd. "Codice del turismo italiano"), aggiungendo alla crociera o al pacchetto RCL Cruises servizi aggiuntivi, sarà considerato "organizzatore di viaggio", ai sensi dell'art. 33, comma 1, dello stesso decreto e dell'art. 1, comma 5, della L. 1084 del 1977. Sarà pertanto titolare effettivo del rapporto giuridico con il consumatore finale, fermo restando che la relazione tra l'Agenzia di Viaggi e RCL o l'operatore marittimo (fornitore) sarà soggetta ai termini e alle condizioni generali di RCL Cruises Ltd. e/o all'operatore delle quali l'Agenzia di Viaggi dichiara di essere pienamente a conoscenza.

Il rapporto giuridico tra l'Agenzia di Viaggi ed i viaggiatori/consumatori finali/clienti sarà regolato dai termini e dalle condizioni generali dell'Agenzia di Viaggi; **sarà onere e premura della stessa accertarsi che non siano in contraddizione con quelle di RCL Cruises Ltd.**

In particolare, l'Agenzia di Viaggi garantisce che le condizioni di prenotazione applicate ai propri clienti contengano tutte le informazioni fornite da RCL Cruises Ltd. ovvero dall'Operatore marittimo interessato (a seconda dei casi), comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'uso di sostanze alcoliche, al comportamento dei passeggeri a bordo, alle condizioni da osservare per le persone che viaggiano con minori, ai bambini che viaggiano con un accompagnatore ovvero alle donne incinte.

L'Agenzia di Viaggi si impegna a tenere indenne, ai sensi dell'Articolo 11 del presente contratto, RCL Cruises Ltd. e/o qualsiasi Operatore marittimo, da qualsivoglia perdita derivante dall'inosservanza degli obblighi di informazione di cui al precedente comma. L'Agenzia di Viaggi sarà personalmente responsabile per il pagamento tempestivo di tutte le prenotazioni effettuate a RCL Cruises Ltd. ovvero a qualsiasi Operatore marittimo, in conformità con i termini e le condizioni di RCL Cruises Ltd.

1.3 Conferma della prenotazione

L'Agenzia di Viaggi comprende ed accetta che una prenotazione sarà effettiva solo dopo che RCL Cruises Ltd. o l'Operatore marittimo ne avranno inviato conferma scritta.

Qualora l'Agenzia di Viaggi sia organizzatore, ossia abbia creato un pacchetto di viaggio, dovrà fornire la propria conferma di fatturazione al passeggero in modo che, in nessun caso, RCL Cruises Ltd. o l'Operatore ne siano responsabili.

L'Agenzia di Viaggi rilascerà ai propri clienti documentazione relativa alla richiesta di prenotazione effettuata, fino a quando non sia stata espressamente confermata da RCL Cruises Ltd. ovvero dall'Operatore.



ARTICOLO 2 - TERMINI FINANZIARI

2.1 Base della commissione

La base della commissione applicabile alla vendita dei prodotti RCL è riportata nell'**Allegato A**. È valido per tutte le prenotazioni ad eccezione di quelle escluse dal presente accordo ovvero soggette a condizioni finanziarie specifiche.

La commissione sarà calcolata sulla base del prezzo della crociera, previa detrazione di sconti e altri benefici per i consumatori.

Nessuna commissione sarà applicata alle prenotazioni o ai servizi definiti nell'Allegato A come non commissionabili.

Rimane inteso fra le parti che nessuna commissione sarà dovuta nel caso in cui RCL Cruises Ltd. non riceva il pagamento completo del prezzo di crociera.

La commissione sarà pagata all'atto del saldo del prezzo della crociera da parte dall'Agenzia di Viaggi a RCL Cruises Ltd. Inoltre, RCL Cruises Ltd. è autorizzata a compensare qualsiasi commissione dovuta all'Agenzia di Viaggi e qualsiasi importo dovuto ad essa, in particolare per il pagamento di crociere per le quali quest'ultima sia intervenuta, indipendentemente dalla sua qualità (intermediario o organizzatore di viaggi tutto compreso).

La commissione copre tutte le spese e le perdite sostenute dall'agenzia di viaggio per l'esecuzione del contratto: nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta ad RCL Cruises Ltd. per questi motivi.

2-2 Punti ottenuti dalla produzione: cd. bonus

RCL Cruises Ltd. potrà decidere di riconoscere all'Agenzia di Viaggi il pagamento di un bonus retroattivo utilizzando punti commissione aggiuntivi nel caso in cui quest'ultima raggiunga determinati obiettivi prefissati.

Le condizioni applicabili a questi bonus saranno definite ogni anno tra le parti in un diverso e specifico accordo.

Resta inteso fra le parti che questi bonus saranno dovuti solo se l'Agenzia di Viaggi avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti di RCL Cruises Ltd., in particolare per quanto riguarda le date dei pagamenti e sono applicabili solo per il periodo di durata del presente contratto.

2.3 Prezzi

Qualora l'Agenzia di Viaggi, senza alcuna autorizzazione, decida di applicare ai propri clienti uno sconto sul prezzo pubblico di una crociera, nessuna riduzione potrà richiedere a RCL Cruises, restando responsabile per il prezzo comunicato da RCL Cruises Ltd. ed obbligata a versare l'intero importo a RCL Cruises Ltd..

In ogni caso, lo sconto concesso dall'agenzia di viaggio dovrà rispettare le disposizioni legali in materia di prezzi di vendita, che vietano la vendita in perdita.

2.4 Condizioni finanziarie e bonus speciali

Le condizioni finanziarie e i bonus previsti nel presente contratto non si applicano a:

- prenotazioni per gruppi di almeno 16 (sedici) persone;
- prenotazioni cd. charter.

Queste operazioni saranno soggette a condizioni specificatamente concordate.

2.5 Pagamento della crociera

Una volta che la prenotazione sia stata accettata da un Operatore, l'Agenzia di Viaggi dovrà versare un acconto a RCL Cruises Ltd come definito nelle condizioni generali di vendita.

L'Agenzia di Viaggi dovrà rispettare le normative vigenti. In particolare si prenderà cura di non richiedere al cliente un pagamento superiore all'importo massimo previsto dalla legge.

In conformità con i presenti termini e condizioni, l'intero pagamento dovuto a RCL Cruises Ltd. dovrà essere effettuato prima della data di imbarco.

Qualsivoglia controversia tra l'Agenzia di Viaggi e RCL Cruises Ltd. riguardante l'importo da pagare o qualsiasi altro aspetto della prenotazione dovrà essere segnalata al momento della prenotazione, ossia al momento della ricezione del documento di conferma da parte del dipartimento competente. L'esistenza di controversie o reclami non costituirà motivo di interruzione o ritardo del pagamento parziale o totale dovuto a RCL Cruises Ltd. per la prenotazione.

2.6 Fatturazione della commissione

A seguito dell'introduzione, a far data dal 1 gennaio 2019, della fatturazione elettronica, l'Agenzia di Viaggi sarà tenuta ad emettere le fatture di commissioni maturate e riscosse. Per semplificare la procedura, in caso di più prenotazioni partite nello stesso mese, potrà essere emessa un'unica fattura mensile riepilogativa che ricomprenda tutte le commissioni mensilmente incassate per le pratiche portate a buon fine con RCL Cruises Ltd.

La fattura riepilogativa dovrà esser ricevuta da RCL Cruises Ltd entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce; nel dettaglio della fattura dovranno essere indicati tutti i "booking ID" delle pratiche cui le commissioni fanno riferimento; la fattura dovrà esser emessa dall'Agenzia di Viaggi entro i termini di legge. A tal fine segnaliamo il codice destinatario di Rcl Cruises Ltd: SUBM70N (leggasi SUBM settanta N).

Qualora RCL Cruises Ltd non ricevesse alcuna fattura entro 90 giorni dall'incasso delle commissioni (il limite massimo di legge è 120 giorni), RCL Cruises Ltd. emetterà, come previsto dalla normativa, un'autofattura da inviare al Sistema Di Interscambio, al fine di documentare l'operazione; questo potrà comportare per l'Agenzia di Viaggi una sanzione per mancata emissione di fattura di commissioni.

ARTICOLO 3 - MARKETING

3.1 Marketing

E' intenzione di RCL Cruises Ltd., senza che ciò costituisca obbligo contrattuale, effettuare una serie di operazioni commerciali per il mercato italiano delle quali l'Agenzia di Viaggi sarà beneficiaria.

Tali operazioni consisteranno, in particolare, nella realizzazione di azioni congiunte con l'Agenzia di Viaggi.

A tal fine, RCL Cruises Ltd. potrà decidere l'elargizione di contributi economici per finanziare una campagna di marketing. L'ammontare del contributo di RCL Cruises Ltd. sarà definito in uno specifico accordo stipulato ogni anno tra le parti.

Detto contributo potrà essere utilizzato solo per promuovere i Marchi ed è subordinato alla presentazione da parte dell'Agenzia di Viaggi di un piano di marketing che includa i dettagli delle operazioni da svolgere durante l'anno, la data di realizzazione ed i relativi costi.

Le fatture relative alle cooperazioni commerciali/azioni di co-marketing dovranno essere inviate a RCL Cruises Ltd. immediatamente dopo il completamento. Per consentire a RCL Cruises Ltd. di approvare tali fatture, l'Agenzia di Viaggi menzionerà la specifica azione svolta, in modo chiaro e dettagliato, ed accompagnerà dette fatture con documenti giustificativi delle spese sostenute (copie degli annunci sulla stampa, dettagli relativi alla creazione di materiale promozionale).

Viene pattuito fra le parti che il diritto al pagamento di detto contributo matura solo se l'Agenzia di Viaggi ha rispettato, per tutta la durata del contratto, tutti i suoi obblighi nei confronti di RCL Cruises Ltd., in particolare per quanto riguarda il saldo delle crociere.

Il pagamento di tali fatture non potrà essere in nessun caso decurtato dal saldo delle prenotazioni.

3.2 Campagne

Per garantire una politica di mercato coerente e trasparente, RCL Cruises Ltd. ha stabilito le seguenti linee guida per le campagne pubblicitarie con l'Agenzia di Viaggi.

Regole generali: nessun diritto di proprietà sarà assegnato o trasferito per alcuno dei Marchi. Tutto il materiale commerciale deve essere pre-approvato dal dipartimento marketing di RCL Cruises Ltd.. Una licenza per l'uso di un Marchio sarà concessa su base provvisoria e come parte di una promozione o di una specifica campagna in esclusiva.

RCL Cruises Ltd. controllerà, a priori, il contenuto degli annunci che contengono il marchio Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises e le modifiche che l'Agenzia di Viaggi desidera apportare. Questo controllo riguarda solo la conformità della campagna all'immagine dei Marchi ed in nessun caso la validità delle operazioni e della pubblicità o la loro conformità alla legge, che rimangono di esclusiva responsabilità dell'Agenzia di Viaggi.

RCL Cruises Ltd. si impegna a rispettare le date delle campagne, comprese quelle condivise in base ai costi.

Campagne multi-marca: RCL Cruises Ltd. non darà diritto di esclusiva durante le campagne multi-marca svolte dall'Agenzia di Viaggi.

Costo condiviso campagne esclusive: RCL Cruises Ltd. proporrà la creazione di pubblicità a costi condivisi, che verrà creata secondo le condizioni stabilite dalle parti.

L'Agenzia di Viaggi porrà ogni necessaria attenzione a che non si ingeneri confusione nei terzi fra sé stessa, RCL Cruises Ltd. ed i Marchi.



ARTICOLO 4 - RETE DI AGENZIE

4.1 Rete di filiali

Se l'Agenzia di Viaggi ha diverse filiali in Italia, l'elenco dei punti vendita dovrà essere riportato nell'Allegato B. L'Agenzia di Viaggi si impegna a modificare l'elenco delle sue filiali in base alle necessità, dandone immediata comunicazione a RCL Cruises Ltd.

Ciò posto, RCL Cruises Ltd. si riserva il diritto di rifiutare le prenotazioni effettuate da una filiale non conforme all'immagine dell'Operatore ovvero del Marchio in questione ovvero con le quali si siano verificate difficoltà e di rescindere il presente contratto alle condizioni dell'articolo 12-2 che segue. In questo caso, RCL Cruises Ltd. informerà l'Agenzia di Viaggi.

4.2 Rete di agenzie indipendenti

Se l'Agenzia di Viaggi gestisce una rete di agenzie indipendenti, l'elenco delle agenzie membro di questa rete dovrà essere riportato nell'Allegato B. L'Agenzia di Viaggi modificherà l'elenco dei membri della rete secondo necessità, dandone immediata comunicazione a RCL Cruises Ltd..

4.3 Mandato

L'Agenzia di Viaggi agisce per conto di ciascun membro della sua rete. A tal fine dichiara di avere tutti i poteri necessari per impegnare i membri della rete nei confronti di RCL Cruises Ltd. e/o altri Operatori.

I membri della rete sono vincolati dagli stessi obblighi dell'Agenzia di Viaggi nei confronti di RCL Cruises Ltd. e/o di altri operatori, inclusa la conformità alle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 7 che segue). L'Agenzia di Viaggi informerà i membri della rete dei loro obblighi nei confronti di RCL Cruises Ltd.. e/o altri Operatori.

In caso di violazione di uno dei suddetti obblighi da parte di un membro della rete, il contratto continuerà con le altre agenzie della rete. Tuttavia, RCL Cruises Ltd. notificherà all'Agenzia di Viaggi eventuali difficoltà incontrate con il membro e la relativa esclusione dal contratto.

4.4 Bonus

Se applicabile, RCL Cruises Ltd. fornirà all'Agenzia di Viaggio le informazioni sulla base delle quali verrà calcolato il bonus per l'intera rete.

RCL Cruises Ltd. pagherà i punti bonus di tutti i membri della rete all'Agenzia di Viaggi, che si farà carico della relativa distribuzione.

L'Agenzia di Viaggi si comporterà come agente per la raccolta di punti bonus, sia nei confronti di RCL Cruises Ltd., che dei membri della rete.

4.5 Garanzia di prestazione

L'Agenzia di Viaggi garantisce il corretto adempimento dei propri obblighi nei confronti di RCL Cruises Ltd. o altri Operatori e clienti da parte dei membri della rete.

In caso di inadempimento della rete nello svolgimento dei propri obblighi, l'Agenzia di Viaggi risarcirà RCL Cruises Ltd.. ovvero l'Operatore.

ARTICOLO 5 - RELAZIONI CON I VIAGGIATORI

5.1 Informazioni sul cliente

L'Agenzia di Viaggi fornirà ai clienti informazioni precise, chiare e complete in merito ai servizi forniti da RCL Cruises Ltd. e dagli altri Operatori ovvero fornitori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le informazioni relative alla natura ed al contenuto di qualsivoglia servizio (l'alloggiamento pre e post-formalità, l'hotel, il ricevimento, i servizi aeroportuali e di trasporto terrestre, etc.), in conformità a quanto stabilito dal cd. Codice del Turismo italiano e, in particolare, agli articoli 36, 37 e 38.

Prima di accettare la prenotazione, l'Agenzia di Viaggi notificherà a tutti i viaggiatori, per iscritto ed in modo chiaro e preciso, che la loro prenotazione viene effettuata direttamente tramite la stessa, ove ciò si verifichi.

5.2 Passaporti, visti e condizioni sanitarie

L'Agenzia di Viaggi farà in modo che tutte le informazioni inerenti le crociere ed i pacchetti vacanza siano fornite al cliente ovvero potenziale cliente nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e che includano quelle relative ai documenti di viaggio e/o permessi necessari (carta d'identità, passaporto, visti, compreso il tempo necessario per ottenere detti documenti e permessi ed agli obblighi sanitari), sempreché si tratti di cittadino italiano o dell'UE. L'Agenzia di Viaggi garantisce di avere a disposizione un sistema operativo adeguato per fornire queste informazioni in qualsiasi momento. Se il cliente è cittadino italiano ovvero europeo, l'Agenzia di Viaggi sarà anche tenuta ad informarlo sul come e dove reperire le informazioni in questione.

ARTICOLO 6 - RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE

L'Agenzia di Viaggi si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le norme e, se del caso, i codici di condotta applicabili (compresa, in particolare, la direttiva CEE 90/314, la Direttiva (UE) 2015/2302 ed il cd. Codice del Turismo) e, se del caso, garantisce che tutto il personale abbia familiarità con essi.

In particolare, l'Agenzia di Viaggi garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti, i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esercizio della professione di agente di viaggio.

Inoltre, l'Agenzia di Viaggi dovrà ottenere e trasmettere ai viaggiatori tutte le informazioni richieste dalla legge ovvero da RCL Cruises Ltd. in modo da consentire loro di avere contezza e rispettare tutte le leggi applicabili, inclusi, senza limitazioni, condizioni o regolamenti per l'attraversamento delle frontiere o la legge sulla sicurezza delle frontiere negli Stati Uniti.

Con l'attuazione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, siamo tenuti dalle autorità tributarie italiane a segnalare il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del primo ospite intestatario della prenotazione. Di conseguenza, è responsabilità dell'agenzia di viaggio fornirci queste informazioni. L'agenzia di viaggi si impegna a risarcire RCL Cruises Ltd per qualsiasi penalità ricevuta dalle autorità fiscali, scaturita dall'inadempienza da parte dell'agenzia di viaggi, di questo obbligo.

L'Agenzia di Viaggi si impegna a consegnare ad RCL Cruises Ltd. copia del contratto di viaggio firmato dal viaggiatore, ove richiesto. Qualora l'Agenzia di Viaggi non sia in grado di consegnare il contratto firmato richiesto si impegna a tenere indenne RCL Cruises Ltd. da eventuali danni subiti (compresi costi di eventuali sanzioni).

L'Agenzia di Viaggi si conformerà a tutte le leggi, i regolamenti, i codici e le ordinanze emessi dalle autorità governative e amministrative in vigore nel suo territorio che regolano o si applicano alle operazioni coperte dal presente accordo.

L'Agenzia di Viaggi garantisce e accetta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a) non effettuare prenotazioni, proporre affari a RCL Cruises Ltd., fornire servizi o eseguire operazioni ai sensi del presente accordo che (i) coinvolgano persone, paesi o operazioni soggetti a sanzioni economiche ovvero (ii) porre RCL in una situazione di violazione delle sanzioni economiche, nel rispetto e nei limiti della legge applicabile;
- b) rispettare tutte le leggi anti-corruzione applicabili alla sua attività;
- c) non proporre, promettere, concedere o autorizzare il pagamento di alcun valore (in contanti o equivalente, regali, viaggi e tempo libero, azioni, offerte di lavoro ecc.), direttamente o indirettamente, ad un agente dello stato in intento a indurlo a intraprendere comportamenti scorretti o illegali o ad ottenere un vantaggio commerciale improprio;
- (d) non effettuare pagamenti o concedere o promettere alcun vantaggio ad agenti dello stato ovvero altre persone che godono di una posizione che consenta loro di accelerare le attuali azioni legali o amministrative non discrezionali (procedure relative a permessi, visti e licenze, programmazione delle ispezioni, evasione doganale, ecc.);
- (e) non proporre, promettere, dare, richiedere, ricevere o accettare nulla di valore, direttamente o indirettamente, a/da qualsiasi persona allo scopo di influenzare, indurre o premiare alcun atto, atto o decisione illegittima.

L'Agenzia di Viaggi riconosce e accetta che RCL possa vietare l'accesso a qualsiasi cliente soggetto a sanzioni economiche e rifiutarsi di rimborsare qualsiasi importo pagato da tale cliente (o di eseguire altre azioni) in conformità alla legge applicabile. Nessuna commissione o altro risarcimento sarà dovuto per tali prenotazioni.

Ai fini del presente articolo, i termini "sanzioni economiche" e "agente dello stato" devono avere i seguenti significati:

- "sanzioni economiche" sono (i) divieti e requisiti per il congelamento dei beni stabiliti ai sensi della legge sui poteri economici degli Stati Uniti in caso di un'emergenza internazionale e di mandati e regolamenti esecutivi, compresi i divieti sulle transazioni commerciali e servizi finanziari come viaggi, crociere e servizi

per le vacanze con Cuba, Iran, Sudan, Corea del Nord e Siria ovvero con qualsiasi persona ovvero istituzione elencata nell'elenco di controllo dei beni nazionali persone specificamente identificate e bloccate dal Dipartimento delle Finanze degli Stati Uniti e (ii) divieti e requisiti di blocco autorizzati dai regolamenti e dalle azioni messe in atto dall'Unione Europea e dai suoi stati membri;

- "agente di stato" indica qualsiasi (i) agente o dipendente dello stato, dipartimento, agenzia o dipendenza governativa (impresa controllata dal governo); (ii) un funzionario o dipendente di un'organizzazione pubblica internazionale; (iii) partito politico o membro del partito; (iv) candidato per un ufficio politico; o (v) qualsiasi altra persona con poteri ufficiali. L'Agenzia di Viaggi accetta che il mancato rispetto di questa disposizione costituisce una violazione sostanziale del presente accordo.

L'Agenzia di Viaggi si impegna ad informare RCL Cruises Ltd. in tempo reale di eventuali cambiamenti della sua situazione legale ovvero amministrativa e, più in generale, di qualsiasi evento che possa violare direttamente o indirettamente l'applicazione di questa clausola.

ARTICOLO 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai fini di questa sezione, le parole o espressioni che iniziano con una lettera maiuscola devono avere i seguenti significati:

- "DPA": indica l'autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- "dati personali": si intendono i dati relativi a una persona fisica identificata o identificabile (ossia una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento ad un identificatore, come un nome, un numero di identificazione, dati di localizzazione, un identificatore elettronico o con riferimento a uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale della persona fisica). Nonché i dati definiti come "informazioni personali", "informazioni di identificazione personale", "dati personali sensibili", "dati personali" o qualsiasi altra designazione simile in conformità con le leggi di protezione applicabili. - "Responsabile del trattamento" indica la persona che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati personali;
- "subappaltatore": indica la persona che agisce sotto la responsabilità e le istruzioni del Responsabile del trattamento;
- "elaborazione": qualsiasi operazione o insieme di operazioni che comportano tali dati, indipendentemente dal procedimento utilizzato, compresa la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione per trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di approvvigionamento, riconciliazione o interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione.
 - Nella misura in cui il cd. "GDPR" ("General Data Protection Regulation/Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" UE/2016/679) si applica al trattamento dei dati personali di cui al presente accordo (compreso il trasferimento di dati personali tra le parti), RCL e l'Agenzia di Viaggi concordano che ciascuno sarà responsabile (e non in via congiunta) del trattamento dei dati effettivamente elaborati. Nessuna delle due parti intende coinvolgere l'altra come elaboratore di dati ai sensi del presente accordo. Se, fatte salve le intenzioni delle parti ai sensi della presente clausola, accadesse che l'Agenzia di Viaggi elaborasse i dati personali per conto di RCL, le parti concluderanno al più presto un accordo in merito al trattamento degli stessi, in conformità con l'articolo 28 del GDPR.

Ai fini dell'articolo 26 del GDPR, se le parti, fatta salva l'applicazione delle imperative norme in materia, agiscono congiuntamente in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali:

- il presente accordo determinerà le rispettive responsabilità delle parti in merito alla corretta applicazione del GDPR; e
- l'Agenzia di Viaggi sarà il principale interlocutore per quanto riguarda le richieste degli interessati, relative ai dati personali trattati congiuntamente.
- Fermo restando l'obbligo generale di rispettare le leggi sulla privacy applicabili, l'Agenzia di Viaggi dovrà altresì:
- creare, ottenere, elaborare, divulgare, utilizzare e accedere ai dati personali forniti a, o ricevuti, da RCL ai sensi del presente accordo solo nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy applicabili;
- elaborare i dati RCL solo nella misura necessaria a soddisfare gli interessi legittimi perseguiti dall'Agenzia di Viaggi, come indicato dall'interessato, o per scopi coerenti con le leggi sulla privacy applicabili;

- non trasferire, vendere o divulgare a terzi, in alcun modo, dati personali, senza l'espresso consenso scritto delle persone interessate;
- compiere ogni ragionevole sforzo per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali contenuti nel sistema RCL, anche attraverso l'adeguata protezione e il mantenimento della riservatezza degli identificatori di accesso;
- assicurarsi che tutti i dipendenti e i subappaltatori siano soggetti a obblighi vincolanti prima di accedere ai dati RCL. Tali obblighi devono essere almeno altrettanto rigorosi di quelli imposti all'Agenzia di Viaggi ai sensi della presente clausola;
- se necessario, intraprendere ulteriori azioni, sviluppare qualsiasi altro documento e apportare le modifiche che RCL potrebbe ragionevolmente ritenere necessarie per conformarsi alle leggi sulla privacy applicabili ai sensi del presente accordo;
- informare, senza indugio, RCL e fornire tutta l'assistenza ragionevole, qualora un individuo richieda l'accesso, la modifica, la cancellazione, la portabilità, la limitazione del trattamento dei propri dati personali ovvero neghi e/o ritiri il consenso;
- informare, senza indugio, RCL in merito ad eventuali denunce, notifiche ovvero comunicazioni direttamente ovvero indirettamente connesse al trattamento dei dati personali; essa fornirà a RCL un'assistenza ragionevole in relazione alla gestione di tale reclamo;
- qualora l'Agenzia di Viaggi venga a conoscenza di qualsiasi violazione che coinvolga i dati trattati da una delle parti del presente accordo, dovrà informare RCL, il prima possibile, e fornire tutte le informazioni e l'assistenza ragionevoli. Dovrà inoltre indagare ovvero porre rimedio, per quanto di sua competenza, alla violazione, ma anche informare i regolatori, le persone interessate e mitigare qualsiasi danno o potenziale danno;
- tenendo conto delle ultime possibilità tecniche, dei costi di attuazione, della natura, della portata, del contesto e degli obiettivi del trattamento, nonché del rischio di probabilità variabile e della violazione dei diritti e la libertà delle persone, l'Agenzia di Viaggi deve attuare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio. Queste misure comprendono: (i) pseudonimizzazione e crittografia dei dati personali; (ii) la capacità di garantire costantemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; (iii) la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico; (iv) un processo per testare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire un trattamento sicuro;
- su richiesta scritta di RCL, l'Agenzia di Viaggi dovrà aggiornare quest'ultima su tutte le misure adottate per renderlo conforme alla presente clausola. L'Agenzia di Viaggi dovrà anche implementare a proprie spese tutte le misure aggiuntive ritenute necessarie ovvero appropriate per conformarsi alla presente clausola, a ragionevole giudizio di RCL.
- consentire a RCL l'accesso supervisionato alle parti pertinenti dei locali, sistemi, attrezzature ed altre attrezzature e strutture, in qualsiasi momento e, se del caso, entro (sette) 7 giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta. Ciò consentirà a RCL di condurre un'ispezione per il monitoraggio della conformità dell'Agenzia di Viaggi alla presente clausola. Tale ispezione non può sollevare alcuno dei suoi obblighi ai sensi del presente accordo;
- tenuto conto della natura del trattamento, l'Agenzia di Viaggi dovrà assistere RCL con misure tecniche ed organizzative adeguate, per quanto possibile, al fine di consentirle di rispondere alle richieste delle persone interessate al trattamento dei propri dati personali (correzione, la cancellazione, la trasferibilità, la limitazione o rifiuto);
- fornire un'assistenza ragionevole ad RCL nella preparazione di qualsiasi valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in conformità con l'articolo 35 del GDPR, qualora correlata a all'attività di elaborazione dati di cui al presente accordo; e
- su richiesta di RCL cancellare, senza ritardo, qualsiasi copia dei dati di quest'ultimo;
- l'Agenzia di Viaggi non potrà utilizzare i dati elaborati da RCL per le proprie comunicazioni, a meno che RCL non abbia espressamente indicato al Partner che le persone interessate abbiano acconsentito a riceverle;
- per quanto riguarda i dati trasmessi dall'Agenzia di Viaggi a RCL ai sensi del presente accordo, essa dovrà:
 - a) al momento della prima raccolta di dati, fornire, il prima possibile, alle persone interessate dal trattamento, una copia dell'avviso sulla privacy di RCL o, a discrezione di RCL, un modulo contenente una dichiarazione (da far sottoscrivere) che potrebbe includere un collegamento all'Informativa sulla privacy di RCL;

- b) su richiesta di RCL, ottenere il consenso delle persone interessate (ove necessario) per la trasmissione ad RCL dei dati personali pertinenti e per il successivo trattamento; l'Agenzia di Viaggi dovrà inoltre conservare e fornire a RCL, su richiesta di quest'ultimo, qualsiasi prova che tale consenso sia stato effettivamente ottenuto; e
- c) informare immediatamente RCL nel caso in cui una persona interessata ritiri il consenso a ricevere le comunicazioni di marketing direttamente da RCL;
- d) se un soggetto interessato esercita i propri diritti ai sensi delle leggi sulla privacy applicabili in relazione ai dati personali trattati ai sensi del presente accordo, o se RCL è chiamata a rispondere ovvero ad adempiere a qualsiasi valutazione, richiesta, indagine o parere dell'ufficio del commissario responsabile dell'informazione, cooperare secondo le modalità richieste da RCL per consentirle di adempiere.

Le norme sopra indicate saranno interpretate in conformità con la normativa sulla privacy applicabile di tempo in tempo.

- Nel corso di qualsiasi attività di prospezione finanziata congiuntamente da RCL e dall'Agenzia di Viaggi, i dati di qualsiasi tipo riguardanti i viaggiatori ed i potenziali viaggiatori appariranno congiuntamente ad entrambe le parti che, in quanto obbligati al rispetto delle leggi sulla privacy applicabili, avranno il diritto di accesso e di utilizzo dei dati senza il consenso dell'altro.

RCL ha il diritto di registrare conversazioni telefoniche tra i propri dipendenti e quelli dell'Agenzia di Viaggi (e di conservare copie di tali documenti) ai fini del servizio clienti, e della risoluzione delle controversie. L'Agenzia di Viaggi dovrà garantire che i suoi dipendenti siano consapevoli che le conversazioni telefoniche potranno essere registrate. Garantirà inoltre che ciascuno dei suoi dipendenti acconsenta a queste registrazioni, prima di iniziare il contatto telefonico con RCL.

ARTICOLO 8 - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO CON CARTA DI PAGAMENTO.

Su espresso accordo tra le parti, RCL Cruises Ltd. potrà riscuotere l'importo della prenotazione direttamente dai clienti. In questo caso, l'Agenzia di Viaggi informerà i clienti che stanno effettuando il pagamento direttamente a RCL Cruises Ltd. e non all'Agenzia di Viaggi.

L'Agenzia di Viaggi provvederà ad ottenere dai viaggiatori interessati l'autorizzazione a rivelare gli estremi della carta di credito e le informazioni di contatto personali necessarie per consentire ad RCL di elaborare la transazione.

ARTICOLO 9 - OBBLIGO DI DILIGENZA

L'Agenzia di Viaggi si impegna a comportarsi, in ogni fase e per l'intera durata del presente accordo, da buon professionista, sia nei confronti di RCL Cruises Ltd. che nei confronti dei clienti, in particolare per quanto riguarda l'adempimento delle formalità relative alle operazioni di prenotazione e di informazione al viaggiatore.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA': ASSICURAZIONE

In ossequio a quanto previsto dall'art. 50 del cd. Codice del Turismo italiano, l'Agenzia di Viaggi garantisce di essere coperta da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista. Garantisce altresì di aver stipulato adeguate polizze assicurative (o di aver aderito ad idoneo fondo di garanzia) a tutela del viaggiatore per i casi di insolvenza o fallimento.

Tali polizze devono essere sottoscritte con compagnie assicurative note, solvibili e presenti nel territorio dell'Unione Europea e l'Agenzia di Viaggi si impegna ad inviare annualmente ovvero su richiesta a RCL Cruises Ltd. la documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione e la regolarità di tali coperture/garanzie.

ARTICOLO 11 – INDENNITA'

Ciascuna delle parti accetta di rimborsare all'altra parte eventuali somme dovute a terzi a titolo di risarcimento danni ed interessi, costi (incluse le spese legali), ammende ovvero a qualsivoglia altro titolo qualora la responsabilità sia effettivamente riconducibile a propri atti, omissioni ovvero infrazioni direttamente ovvero indirettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Qualunque sia la ragione, questo rimborso sarà dovuto anche dopo la scadenza del presente contratto. Ciascuna parte avrà il diritto di detrarre eventuali importi dovuti dall'altra parte, qualunque ne

sia la sua natura, da pagamenti ancora da eseguire ai sensi del presente contratto o di qualsiasi accordo firmato tra le parti. Qualsiasi detrazione dovrà essere adeguatamente motivata e giustificata da documentazione idonea a provare l'imputabilità del danno a responsabilità dell'altra parte. In caso di contestazioni da parte del viaggiatore in merito a servizi offerti da RCL e dagli operatori, la ricezione di un reclamo non costituisce motivo valido e sufficiente a giustificare qualsiasi rimborso o detrazione, atteso che eventuali responsabilità dovranno essere verificate ed accertate. RCL ha il diritto di prendere visione di ciascun reclamo ricevuto e di valutare l'opportunità di un rimborso. Espressamente, nessuna delle parti avrà il diritto di richiedere all'altra parte un risarcimento per eventuali perdita di profitto o simili nell'ambito del presente contratto.

ARTICOLO 12 - DURATA E FINE DEL CONTRATTO

12.1 Durata

Il presente Accordo è stabilito per le prenotazioni effettuate dall'agenzia di viaggio senza limiti di tempo. Eventuali modifiche ai termini di questo accordo saranno soggette ad un altro accordo.

Fatti salvi eventuali altri diritti e rimedi previsti dalla legge o dal presente accordo, RCL Cruises Ltd. si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi prenotazione ovvero di adottare altre misure compensative di pregiudizio subito (come la riduzione dell'importo investito in euro in supporto marketing ovvero la riduzione del tasso della commissione) se l'Agenzia di Viaggi viola uno degli obblighi del presente accordo ovvero non abbia effettuato anche uno solo dei pagamenti dovuti a RCL Crociere Ltd. In tal caso, l'Agenzia di Viaggi perderà qualsiasi agevolazione o vantaggio ai quali avrebbe diritto ai sensi del presente accordo.

12.2 Risoluzione

Ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere il presente accordo ex art. 1456, c.c., nei seguenti casi:

- (1) in caso di inadempimento di una parte di uno degli obblighi previsti a suo carico, l'altra avrà il diritto di risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata con attestazione di ricevimento, entro 14 (quattordici) giorni;
- (2) in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata con attestazione di ricevimento, all'altra parte con un preavviso di almeno 28 (ventotto) giorni.
- (3) immediatamente, previa comunicazione scritta, nel caso in cui, una delle parti non sia in grado di onorare i propri debiti per accertata insolvenza o bancarotta o sia sottoposta ad amministrazione controllata o a procedure di fallimento e/o liquidazione forzata o volontaria fatte salve le disposizioni obbligatorie e legali applicabili;
- (4) qualora sia configurabile un caso di forza maggiore che impedisca l'esecuzione del contratto per un periodo superiore ad un mese;
- (5) immediatamente, previa comunicazione scritta di RCL Cruises Ltd. all'Agenzia di viaggi, in caso di cambio di proprietà di una maggioranza delle quote (dove l'Agenzia di Viaggi è un'impresa), cambi di iscrizione (se l'Agenzia di Viaggi è un'associazione) ovvero qualsiasi altra modifica ritenuta importante (agli occhi di RCL Cruises Ltd.) in merito alla gestione dell'Agenzia di Viaggi;
- (6) immediatamente, previa comunicazione scritta di RCL Cruises Ltd. all'Agenzia di viaggi, in caso di grave inadempimento in cui quest'ultima non sia più fornita una copertura assicurativa valida ai sensi dell'art. 10 che precede, sia coinvolta in una condotta rilevante ai sensi della legge penale ovvero soggetta ad accertamento fiscale ovvero, più in generale, si trovi in una situazione di oggettivo rischio per RCL, clienti e terzi.

12.3 Conseguenze della fine del contratto

Alla fine del presente accordo, l'Agenzia di Viaggi trasferirà immediatamente a RCL Cruises Ltd. eventuali prenotazioni ancora in essere (effettuate per conto di RCL Cruises Ltd.), nonché i nomi, gli indirizzi e le altre informazioni di contatto dei clienti. Su richiesta, l'Agenzia di Viaggi invierà inoltre a RCL Cruises Ltd. tutte le prenotazioni cartacee nonché altri materiali stampati, lettere, cartelle, brochures e altri materiali pubblicitari relativi a tali prenotazioni. L'Agenzia di Viaggi informerà immediatamente i clienti interessati per iscritto (previa approvazione di RCL Cruises Ltd.). L'Agenzia di Viaggi pagherà immediatamente a RCL Cruises Ltd. eventuali somme incassate o da incassare per le prenotazioni in essere.

La risoluzione del presente Accordo non pregiudicherà i diritti delle parti esistenti prima della data effettiva di risoluzione, ad eccezione dell'importo delle commissioni pagabili all'Agenzia di Viaggi per le prenotazioni trasferite a RCL Cruises Ltd. La commissione non sarà applicabile a queste prenotazioni, ma potrebbe essere negoziata a seconda dell'entità del coinvolgimento dell'Agenzia di Viaggi.



ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA

Le parti assumono reciprocamente l'impegno a mantenere confidenziale il contenuto del presente accordo ed a trattare con la massima riservatezza tutti i documenti, dati, informazioni ed altre conoscenze tecnico/commerciali reciprocamente scambiate in esecuzione dello stesso, nonché le informazioni acquisite o di cui dispongano in ragione dell'attività svolta. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, salvo espresso consenso prestato dall'interessato. La loro divulgazione parziale o totale sarà considerata un motivo sufficiente per risolverla automaticamente, senza la necessità di pagare i bonus in corso di pagamento o compensazione.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente accordo è specifico per le parti che lo hanno firmato e non può essere trasferito o ceduto a terzi. Medesimo patto vale in caso di cambio di proprietà e/o soci dell'Agenzia di Viaggi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.2, paragrafo 6, che precede.

ARTICOLO 15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo sarà regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, validità, esecuzione, conformità o risoluzione totale o parziale del presente Accordo sarà sottoposta alla giurisdizione del Foro di Milano. Le parti rinunceranno a qualsiasi altro tribunale che possa corrispondergli.

Fatto a, il

Per **RCL Cruises Ltd**

Per :

Nome : Belen Wangüemert
Posizione : Legale rappresentante

Nome :
Posizione:

Firma e timbro:

Firma e timbro :

B. Wangüemert



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, c.c., le parti approvano espressamente i seguenti articoli:
3 – Marketing; 4 – Rete di agenzia; 5 – Relazioni con i viaggiatori; 6 – Rispetto della legislazione; 7 – Protezione dei dati personali; 11 - Indennità; 12 – Durata e fine del contratto; 14 – Divieto di cessione del contratto; 15 – Legge applicabile e Foro competente

Allegato A

I termini commerciali indicati di seguito sono applicati a tutti i prodotti dei seguenti marchi: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises.



Base Commission

Elemento	Provvigione
	Totale
Tariffa Crociera - Individuale (*)	10%
Tariffa Crociera – Gruppi (*)	15%
Voli (**)	10%
Servizi Pre-Post crociera (Hotels)	10%
Tassa portuale, Tassa imbarco and NCCF (Tariffa Crociera Non Commissionabile)	-
Escursioni	-
Trasferimenti	-
Assicurazione Viaggio	-

(*) Tariffa di crociera dopo lo sconto o la promozione applicata

(**) a partire dal 1 Settembre 2018

Se l'agenzia ha condizioni particolari, queste saranno definite in un altro accordo rinnovato ogni anno.

Per **RCL Cruises Ltd**

Per :

Nome : Belen Wangüemert
Posizione : Legale rappresentante

Nome :
Posizione:

Firma e timbro:

Firma e timbro :

B. Wangüemert





Allegato B

Lista delle filiali dell'Agenzia di Viaggi e lista dei membri della rete dell'Agenzia di Viaggi.